



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
AREA SERVIZI GENERALI - UFFICIO COMMERCIO

ORDINANZA SINDACALE N. 27 DEL 17.07.2010

OGGETTO : Integrazione all'ordinanza sindacale n.26 del 13/07/2010.
Deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva e degli esercizi di vendita al dettaglio "settore alimentare e non alimentare", ed infrasettimanale esercizi pubblici. Periodo dal 14.07.2010 al 13.09.2010.

IL SINDACO

VISTO il decreto 28.05.2007 dell'Assessorato alla cooperazione, al commercio, all'artigianato e Pesca, con il quale il Comune di Montagnareale viene dichiarato, per l'intero territorio e per l'intero anno, comune ad economia prevalentemente turistica e città d'arte;

VISTA la delibera di C.C. n.09 del 31/05/2010, di richiesta proroga riconoscimento di Montagnareale quale Comune ad economia turistica e città d'arte;

CONSIDERATO che è obiettivo di questo Comune attuare una politica di incentivazione commerciale e turistica, specie nel periodo estivo;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 33 del 03/08/2001 avente ad oggetto " L. R. 22/12/1999 n. 28 art. 12 " , che regola l'orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, e dà facoltà di sospendere la chiusura infrasettimanale di mezza giornata degli esercizi;

RICHIAMATA l'ordinanza n.33 del 09.07.1998 "Determinazione orario minimo e massimo apertura e chiusura pubblici esercizi.- Art.8 legge 25.08.1991 n.287;

RITENUTO di integrare l'ordinanza n.26 del 13.07.2010, con la deroga alla chiusura infrasettimane degli esercizi pubblici periodo dal 14.07.2010 al 13.09.2010, e richiamando l'osservanza dell'orario minimo e massimo di apertura e chiusura ;.

VISTO l'art. 50 del D. l.vo 267/2000, comma 4 " Autorità locale" relativo alle competenze del Sindaco;

VISTO l'O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA

E' CONSENTITA la deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per gli esercizi commerciali di vicinato , settore alimentare e non alimentare, e del giorno di riposo infrasettimanale per gli **esercizi pubblici (bar, pizzerie** etc.) nel periodo dal 14.07. 2010 al 13.09.2010;

I titolari degli esercizi pubblici sono tenuti all'osservanza dell'orario minimo e massimo di apertura e chiusura, come determinato nell'ordinanza n.33 del 09.07.98, che così stabilisce:

ora solare : dalle ore 7,00 alle ore 23,00; **ora legale: dalle ore 7,00 alle ore 24,00"**;

Ai titolari degli esercizi pubblici è consentito di posticipare o anticipare l'apertura e la chiusura dell'esercizio, fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario sopra determinato.

E' inoltre consentita la chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.Gli esercenti hanno l'obbligo di esporre al pubblico, tramite apposito cartello ben visibile, l'orario di apertura e chiusura degli esercizi.

Si dispone la trasmissione della presente al Comando Stazione Carabinieri di Patti.

I Vigili Urbani sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI

IL SINDACO
(**F.TO** DOTT.ING. ANNA SIDOTI)